



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

n.....di prot.

n. 03 Reg. Delib.

**COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione aliquote NUOVA IMU per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 17,00 e segg., alla seduta di 1^a convocazione, disciplinata dall'art. 30 della L.R. 9/1986 e s.m.i., in sessione ordinaria, seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
LE CAUSE ANDREA	X	URBANO CARMEN	=
CANNISTRACI SIMONA	X	BASILE SONIA	X
CORDARO ANNALISA	X	BRIGUGLIO MARIO	X
DI BLASI MARIA LUISA	X		
BRIGUGLIO TINDARO	X		
BRIGUGLIO LETTERIO	X		
FEDERICO SIMONA	=		
Assegnati n.10	In carica n. 10	Assenti n. 02	Presenti n. 08

La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario del Comune, Dott.ssa Giuseppina Minissale.

Per l'Amministrazione è presente il Vice Sindaco Sig. Domenico Cifalà , il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Rag. Antonella Bongiorno e il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva Geom. Morabito Giuseppe.

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 10 , il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'adunanza il Dott. Le Cause Andrea, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Le Cause Andrea dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Approvazione aliquote Nuova IMU anno 2021”*.

Il Presidente di seguito evidenzia che su tale proposta sono stati resi i prescritti pareri e che rispetto allo scorso anno è stata prevista solo una modifica e precisamente la previsione dell'aliquota all'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi del comma 750 della legge 160/2019 art.1, il quale ne prevede anche la possibilità di ridurla fino all'azzeramento.

Quindi il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Non essendoci alcun intervento, il Presidente mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 8 - VOTI FAVOREVOLI N. 8 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura del dispositivo della proposta di deliberazione;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i prescritti pareri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia

PRESO ATTO dell'esito dell'eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Approvazione aliquote Nuova IMU anno 2021”*.



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

Città Metropolitana di Messina

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 - 951239

P. I. 00393920830

e-mail : info@pec.comunescalettazanclea.it

Presentata da Sindaco :
Dott. Gianfranco Moschella

Responsabile servizio :
Dr.ssa Giovanna Briguglio

PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°.....03/2021

Oggetto: Approvazione aliquote NUOVA IMU per l'anno 2021.

Visto l'art.13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011 n.23 che istituisce l'IMU;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa di due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU) e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi;

Dato atto che la Legge di Bilancio 2020 ha previsto dal 1 gennaio 2020 l'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU;

Preso atto che i presupposti della nuova Imu sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Fatto presente che:

- l'art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Rilevato che la suddetta imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 741 gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

- al comma 742 che il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

- al comma 744 la conferma della riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione del "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con le disposizioni IMU in vigore fino a tutto il 2019;

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e

confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.07.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per la nuova Imposta municipale propria (IMU) ai sensi della Legge n.160/2019;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.07.2020 con la quale sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota pari al 4 per mille per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 2) aliquota pari al 4 per mille per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- 3) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
- 4) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
- 5) aliquota pari al 10,60 per mille per i terreni agricoli;
- 6) aliquota pari al 10,60 per mille per le aree fabbricabili;
- 7) aliquota pari al 4 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 8) esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato che:

- la base imponibile dell'IMU di cui alla legge 160/2019 è disciplinata dall'art. 1 commi 745 e ss. della medesima legge;
- l'art. 1 comma 756 della legge n. 160 del 2019 dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Considerato che tuttavia il Decreto di cui al comma 756 della Legge n. 160/2019 non è stato ancora emanato;

Visto il combinato disposto dei commi 756 e 757 del D.lgs. 160/2019 che, in attesa dell'approvazione D.M., consente di prescindere, così come chiarito dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18.02.2020 – anche per l'annualità 2021 – dalla necessaria allegazione del prospetto (di cui al comma 757) quale condizione di efficacia della delibera;

Rilevato che il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.lgs. 446/1997 e 7 del D.lgs. 267/2000, disciplinanti la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777 del D.lgs. 160/2019;

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2021, al fine della approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Considerato che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tal adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decoreranno dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che:

-a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n.201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998 n.360;

- ai sensi dell'art. 1, comma 767, le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inserire il prospetto del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n.296 in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 con il quale è stato ulteriormente prorogato dal 31.01.2021 al 31.03.2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 – come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.91 N. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 1 della L.R. N. 30 del 23.12.2000 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012);

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 118/2011;
- la legge di Bilancio 2020;
- la Risoluzione n.1/DF del 18.02.2020 del Dipartimento delle Finanze del MEF;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

**Propone che il Consiglio Comunale
DELIBERI**

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

- 1) aliquota pari al 4 per mille per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 2) aliquota pari al 4 per mille per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- 3) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
- 4) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
- 5) aliquota pari al 10,60 per mille per i terreni agricoli;
- 6) aliquota pari al 10,60 per mille per le aree fabbricabili;
- 7) aliquota pari al 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 8) esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Di riservarsi di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro Decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della legge n.160/2019;

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs. 267/2000.



[Handwritten signature]

Il Proponente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Il 26/03/2024



Il Responsabile dell'Area

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il 26/03/2024



Il Responsabile Area Economica Finanziaria

[Handwritten signature]

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Dott. Andrea Le Cause



IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott.ssa Annalisa Cordaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

	Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo cartaceo e telematico Comunale dal <u>30-04-2021</u> al <u>15-05-2021</u> Col n. <u>389</u> del Reg. pubblicazioni. IL MESSO
--	---

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n.44:

è stata/sarà affissa all'Albo Pretorio il **30/04/2021** per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11 c.14 L.R. 44/91 e succ. mod. ed integr.);

Dalla Residenza Municipale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.12,comma 2, L.R. 44/91)
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

E' copia conforme all'originale li, Visto : Il Segr. Comunale _____	La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio..... Li,..... Il Responsabile dell'Ufficio
---	---